

COMUNE DI RIPARBELLA

(Provincia di Pisa)

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO

- Vista la legge n. 53 del 21.3.1990 (art. 1, comma 7° ed art. 18) riguardante l'istituzione dell'albo delle persone idonee alle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale;
- Visti, altresì, il 1° comma dell'art. 35 del DPR 30.3.1957, n. 361 e 2° comma dell'art. 20 del DPR 16.5.1960, n. 570;
- Considerato che possono svolgere le funzioni di Presidente di Seggio Elettorale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali purché in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che non si trovano in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570 (1);

INVITA

tutti gli elettori disposti a essere inseriti nell'Albo delle persone idonee alle funzioni di Presidente di Seggio elettorale di cui all'art. 1 della Legge n. 53 del 21.3.1990 a presentare apposita domanda, entro il termine perentorio del **31 ottobre 2026**.

La domanda medesima, indirizzata al Sindaco, può essere redatta, senza spese, su modulo prestampato fornito dall'Ufficio Elettorale comunale al quale la stessa deve essere presentata con l'esatta indicazione di:

- a) Cognome e nome;
- b) Data e luogo di nascita (è necessario non aver superato il 75° anno di età);
- c) Professione;
- d) Titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado).
- e) Recapiti telefonici e indirizzo e-mail

RIPARBELLA, 30.09.2026

**IL SINDACO
NERI SALVATORE**

(1) – Art. 38 D.P.R. n. 361 del 30 Marzo 1957:

“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: a) omissi; b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti e dell'Ente Poste S.p.A.; c) gli appartenenti a forze armate in servizio; d) i Medici provinciali, gli Ufficiali Sanitari ed i Medici condotti; e) i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

- il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 570 del 16 Maggio 1960, prevede gli stessi casi di incompatibilità